

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

VIII Legislatura

N. 94

13 giugno 2006

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DELLA GIUNTA REGIONALE

DISCIPLINA DELLA DIFFUSIONE DELL'ESERCIZIO CINEMATOGRAFICO

Oggetto consiliare n. 1438

RELAZIONE

Il contesto normativo

Nell'ambito della delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei Ministri prevista dalla Legge n. 137 del 2002, il Governo ha riordinato la disciplina in materia di attività cinematografiche con il DLgs n. 28 del 2004. Tra gli obiettivi del riordino, la legge delega individuava innanzitutto la necessità di adeguare la disciplina al nuovo riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni definito dal Titolo V della Costituzione, riformato dalla Legge costituzionale n. 3 del 2001.

Tuttavia, il DLgs n. 28 del 2004, adottato nonostante il parere fermamente contrario delle Regioni, anziché dettare i principi generali di riferimento per la successiva normazione regionale, fatta salva l'allocazione statale delle funzioni per le quali occorre necessariamente una considerazione complessiva a livello nazionale dei fenomeni e delle iniziative, ha confermato un modello di gestione essenzialmente fondato sulla concentrazione delle competenze nel Governo centrale. In particolare, per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio di attività cinematografiche, il DLgs n. 28, all'articolo 22, riservava allo Stato le funzioni per l'autorizzazione all'apertura di multisale con più di 1.800 posti.

La Corte Costituzionale, chiamata ad esprimersi sulla legittimità del decreto a seguito dei ricorsi presentati dalle Regioni Emilia-Romagna e Toscana, con la sentenza n. 285 del 2005 ha chiarito innanzitutto come il cinema sia da riferire principalmente alla materia della "promozione delle attività culturali", materia sottoposta a legislazione concorrente. Di conseguenza, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto e ha reso obbligatoria, su varie materie, l'Intesa Stato-Regioni. In particolare, ha escluso che lo Stato potesse riservarsi funzioni specifiche in materia di autorizzazione all'apertura di cinema, riconoscendo alle Regioni, in un campo peraltro pienamente riconducibile al governo del territorio, una potestà normativa che prescinde dalla dimensione degli esercizi.

Occorre aggiungere, tuttavia, che lo Stato ha conservato le funzioni amministrative relative all'erogazione di incentivi per la realizzazione di nuove sale cinematografiche nonché per le ristrutturazioni e l'ammodernamento tecnologico del cinema in attività. Su questa come su altre materie del DLgs n. 28 del

2004 (tra cui la stessa promozione delle attività cinematografiche), la Corte Costituzionale, infatti, ha risolto il problema di uno spazio di intervento regionale attraverso la previsione di una leale collaborazione, da esplicarsi tramite strumenti di concertazione "ineludibile e paritaria" tra lo Stato e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano.

Le misure di sostegno economico all'esercizio rimangono quindi disciplinate dallo Stato, seppure d'intesa con le Regioni. Di conseguenza, non sarà possibile integrare la regolamentazione della presenza dei cinema sul territorio con la programmazione degli incentivi, se non in via indiretta e con efficacia certamente ridotta. Occorre ricordare, tuttavia, come la Regione Emilia-Romagna da tempo intervenga con proprie misure e programmi specifici a sostegno della qualificazione dei cinema, sia attraverso la Legge n. 13 del 1999 sullo spettacolo dal vivo, sia attraverso la Legge n. 37 del 1994 sulla promozione culturale.

Il mercato cinematografico

Il settore dell'esercizio cinematografico nell'ultimo decennio ha conosciuto profonde trasformazioni. In particolare, a seguito dell'approvazione del decreto ministeriale n. 391 del 1998 che ha liberalizzato di fatto l'apertura di multisale nei centri commerciali, si sono verificati evidenti squilibri e contraddizioni su tutto il territorio nazionale. Dopo una prima fase di trasformazione dell'esercizio esistente, ha avuto un rapido impulso la costruzione di multiplex che ha radicalmente trasformato l'esercizio, sviluppando il mercato in alcune aree, ma determinando, nel contempo, un difficile assestamento oltre a problemi di riequilibrio.

Secondo dati SIAE, in Italia il numero totale degli schermi è aumentato nel quinquennio dal 2000 al 2004 dell'8%, passando da 5.020 a 5.415. Nello stesso periodo, il numero di biglietti venduti per schermo attivo (schermo attivo = schermo con almeno 120 giorni di programmazione all'anno) è passato da 41.765 a 36.689, con un calo percentuale del 12%. Il costo medio del biglietto nel quinquennio preso in esame è cresciuto complessivamente dell'8,4%, una crescita inferiore a quella del costo della vita nello stesso periodo (9,9%). Il numero complessivo dei biglietti venduti nel 2005, peraltro, è calato del 7,5% rispetto all'anno precedente; la flessione ha interessato sia le sale tradizionali, sia i circuiti delle multisale (dati CINETEL).

Il mercato delle sale cinematografiche soffre quindi di un sensibile calo dei rendimenti, causato da una generalizzata diminuzione dei consumi nell'attuale fase di stagnazione, dalla competizione con modalità alternative di visione dei film (home-video, internet, pay-TV), da una pirateria sempre più insidiosa. Le conseguenze più gravi della crisi hanno pesato e pesano in particolare sulle piccole e medie imprese di esercizio, per le quali alle difficoltà richiamate si aggiunge l'ingresso sul mercato di grandi circuiti di multisale e multiplex (multisale con otto o più schermi).

La situazione e le tendenze in atto nel mercato cinematografico della nostra regione sono in linea con il quadro delinea-

to a livello nazionale, benché nel quinquennio 2000-2004 il calo dei biglietti venduti per schermo attivo (-6,6%) sia stato più contenuto della media nazionale. I dati dell'Osservatorio regionale dello Spettacolo confermano posizioni di primissimo piano dell'Emilia-Romagna in termini di domanda, offerta e spesa del pubblico, risultati riconducibili a un'estesa presenza del sistema della distribuzione nel territorio. Seconda solo al Lazio per numero di biglietti venduti ogni 100 abitanti, la Regione Emilia-Romagna mostra una notevole diffusione di cineclub e sale della comunità.

Secondo fonti ANEC-AGIS e ANEM, alla fine del 2005 risultano attivi sul mercato italiano 1839 cinema monosala o multisala fino a 4 schermi. A questi vanno aggiunti 147 complessi da 5 e più schermi, 36 dei quali inaugurati negli ultimi 2 anni. Il 34% degli schermi è collocato in multisale da 5 o più schermi. Sempre alla fine del 2005 risultano attivi sul mercato emiliano-romagnolo 270 cinema monosala o multisala fino a 4 schermi. 15 sono i complessi da 5 e più schermi. Sul totale di 446 schermi, il 30% è collocato in multisale da 5 o più schermi. A questi dati vanno aggiunte 5 nuove autorizzazioni all'apertura di multisale rilasciate dal Ministero per i Beni e le Attività culturali, per complessivi 52 nuovi schermi. Nel 2005 nella nostra regione hanno cessato l'attività 21 monosale e 5 cinema da due sale.

È evidente quindi come qui più che in altre regioni pesi la grave crisi e la conseguente progressiva chiusura dei medi e dei piccoli esercizi, tradizionalmente collocati nei centri storici, che rappresentano un importante fattore di aggregazione sociale e di offerta culturale.

Inoltre, con lo spostamento del sistema-sale verso le periferie urbane, si rischia di perdere la fascia di pubblico meno giovane, poco disposta a recarsi nei grandi complessi distanti dai centri, creando un circolo vizioso che occorre interrompere prima che venga definitivamente compromessa la presenza di un'offerta pluralistica e sostanzialmente equilibrata tra le diverse tipologie di strutture e attività cinematografiche.

Esame del progetto di legge

Sulla base di tali premesse, il presente progetto di legge – la cui impostazione tiene conto anche del lavoro del Coordinamento Interregionale Tecnico in materia di spettacolo – in primo luogo intende integrare le norme per l'apertura dei cinema con la disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio, sul commercio e le attività produttive; in secondo luogo, intende applicare i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza nell'allocazione delle funzioni amministrative.

Il progetto di legge è composto di 12 articoli, suddivisi in due capi: il primo (dall'articolo 1 all'articolo 8) riunisce le disposizioni generali, il secondo (dall'articolo 9 all'articolo 12) le disposizioni transitorie e finali.

All'articolo 1 sono individuati principi e finalità per promuovere l'adeguata presenza, la migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio.

Essi possono essere così sintetizzati:

- a) centralità dello spettatore, che possa contare su una rete di sale efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- b) sviluppo e innovazione della rete di sale cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori e dei dipendenti;
- c) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture e attività cinematografiche;
- d) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

Viene inoltre promossa la concertazione quale metodo per programmare l'insediamento delle attività cinematografiche sul territorio.

All'articolo 2 sono esplicitate le definizioni, in primo luogo sulla base delle tipologie indicate nell'articolo 22, comma 2 del DLgs n. 28 del 2004; a queste si aggiunge la tipologia del cinecircolo o cinestudio, per il rilievo che anche storicamente questi soggetti hanno avuto e continuano ad avere per la promozione del cinema. Anche al fine di integrare la disciplina della diffusione dell'esercizio cinematografico con la disciplina della pianificazione territoriale, chiude l'articolo la definizione di esercizio cinematografico di interesse sovracomunale.

All'articolo 3 sono individuati gli indirizzi generali per l'insediamento di attività cinematografiche, in base ai quali si dovrà tendere a favorire l'offerta in relazione alle esigenze dei cittadini, e ad agevolare la crescita di attività che contribuiscano alla qualità urbana, mirando alla riqualificazione e al riuso di contenitori dismessi, al miglioramento della vivibilità e alla sicurezza dei centri urbani e dei centri storici in particolare. Misure specifiche andranno previste a favore dei centri minori e delle aree svantaggiate. La programmazione degli insediamenti di attività cinematografiche viene posta in stretta relazione con la programmazione territoriale e urbanistica, con l'obiettivo di assicurare il rispetto della sostenibilità ambientale, favorendo comunque un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio. Infine, sono individuati gli ambiti territoriali alle cui caratteristiche la Regione e gli Enti locali dovranno fare riferimento per l'attuazione degli indirizzi generali.

Le modalità per l'attuazione degli indirizzi generali sono disciplinate dall'articolo 4. In particolare, alla luce delle peculiari caratteristiche del settore (limitato numero degli esercizi, dinamiche di mercato fortemente influenzate da fattori non necessariamente territoriali) si ritiene che il livello istituzionale adeguato a programmare l'insediamento degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale sia quello regionale. L'atto di programmazione regionale, concertato con gli Enti locali, individuerà innanzitutto gli ambiti territoriali configurabili come bacini d'utenza. Dovrà quindi definire i criteri e gli

obiettivi di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, dettando al contempo le direttive per l'integrazione della programmazione sui cinema con la pianificazione territoriale.

Alla pianificazione urbanistica e commerciale dei Comuni è quindi assegnato il compito di individuare misure specifiche per favorire la riapertura delle sale dismesse. Per garantire un'offerta cinematografica adeguata, specialmente nei piccoli comuni o in aree svantaggiate, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, si prevede che le Amministrazioni comunali possano convenzionarsi con enti del terzo settore o altri soggetti privati.

L'articolo 5 definisce le competenze di Province e Comuni per la pianificazione territoriale e urbanistica degli insediamenti dei cinema, in coerenza con la disciplina regionale sulla tutela e l'uso del territorio.

Le autorizzazioni allo svolgimento delle attività cinematografiche ed il procedimento relativo sono disciplinati dagli articoli 6 e 7. Viene istituita l'autorizzazione unica per l'insediamento di esercizi cinematografici, in capo al Comune territorialmente competente, al fine di ricondurre ad un unico procedimento i diversi pareri, nulla osta e autorizzazioni che sono richiesti dalle normative vigenti. Per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale è richiesto un accertamento di conformità alla programmazione regionale. Le procedure per il rilascio dell'autorizzazione unica per l'insediamento sono quelle dello sportello unico delle attività produttive di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 447 del 1998. Si prevede inoltre di ricondurre all'interno dello stesso procedimento i certificati di conformità ed agibilità ed i vari atti di assenso necessari per l'autorizzazione all'avvio degli esercizi cinematografici.

L'articolo 8 prevede attività di monitoraggio al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica.

Il Capo II detta le norme transitorie e finali per l'applicazione delle disposizioni generali, dettando innanzitutto, all'articolo 9 i termini per la prima adozione di atti di competenza regionale.

In attesa che le Province adeguino i P.T.C.P. secondo gli indirizzi e le direttive previsti all'articolo 4, con l'articolo 10, in analogia a quanto previsto dalla disciplina regionale sul commercio, sono previste Conferenze dei Servizi provinciali per la valutazione dell'idoneità delle aree per l'insediamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale.

Con l'articolo 11 è disciplinato il procedimento nella fase di passaggio della competenza dallo Stato alla Regione circa il rilascio delle autorizzazioni per l'apertura degli esercizi cinematografici al momento dell'entrata in vigore della legge regionale.

L'articolo 12 introduce la clausola valutativa.

PROGETTO DI LEGGE

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1

Principi e finalità

1. La presente legge disciplina le funzioni amministrative della Regione e degli Enti locali in materia di autorizzazione allo svolgimento delle attività cinematografiche.

2. Al fine di promuovere una più adeguata presenza, una migliore distribuzione, la qualificazione e lo sviluppo delle attività cinematografiche sul territorio, la Regione si attiene ai seguenti principi generali:

- a) centralità dello spettatore, affinché possa contare su una rete di sale e arene efficiente, diversificata, capillare sul territorio e tecnologicamente avanzata;
- b) pluralismo ed equilibrio tra le diverse tipologie di strutture e attività cinematografiche;
- c) valorizzazione della funzione dell'esercizio cinematografico per la qualità sociale delle città e del territorio.

3. La Regione persegue lo sviluppo e l'innovazione della rete di sale e arene cinematografiche, favorendo la crescita dell'imprenditoria e dell'occupazione, nonché la qualità del lavoro e la formazione professionale degli operatori.

4. Nel definire la programmazione per l'insediamento delle attività cinematografiche e audiovisive, la Regione promuove la concertazione con gli Enti locali e il confronto con gli organismi associativi del settore.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende:

- a) per sala cinematografica, uno spazio chiuso dotato di uno schermo, adibita a pubblico spettacolo cinematografico;
- b) per cinema-teatro, lo spazio di cui alla precedente lettera a) destinato, oltre che al pubblico spettacolo cinematografico, anche alle rappresentazioni teatrali di qualsiasi genere, da effettuare mediante la costruzione di una struttura caratterizzata dalla scena e comprendente allestimenti scenici fissi e mobili con relativi meccanismi ed attrezzature;
- c) per multisala, l'insieme costituito da due o più sale cinematografiche adibite a programmazioni multiple accorpate in uno stesso immobile sotto il profilo strutturale e tra loro comunicanti;

- d) per arena, il cinema all'aperto, allestito su un'area delimitata ed appositamente attrezzata per le proiezioni cinematografiche o videografiche, funzionante in un periodo definito con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4;
- e) per cinecircolo, ovvero cinestudio, lo spazio di carattere associativo destinato ad attività cinematografica;
- f) per esercizio cinematografico di interesse sovramunicipale, la sala, multisala o arena con un numero di posti superiore a cinquecento e/o con un numero di schermi superiore a tre nei Comuni fino a trentamila abitanti, la sala multisala o arena con un numero di posti superiore a ottocento e/o con un numero di schermi superiore a quattro nei Comuni con popolazione superiore a trentamila abitanti.

Art. 3

Indirizzi generali per l'insediamento di attività cinematografiche

1. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, la Regione promuove lo sviluppo e la qualificazione dell'esercizio di attività cinematografiche sulla base dei seguenti indirizzi generali:

- a) favorire l'offerta in relazione alle diversificate esigenze dei cittadini, con particolare riguardo all'integrazione delle sale nel contesto sociale e ambientale e in relazione alle caratteristiche del sistema delle infrastrutture e della mobilità;
- b) favorire la crescita di attività che promuovano la qualità urbana nonché la riqualificazione di aree urbanizzate e il riuso di contenitori dismessi, al fine di migliorare la vivibilità e la sicurezza delle aree di insediamento;
- c) salvaguardare i centri storici, favorendo un'adeguata presenza, la riqualificazione e l'ammodernamento degli esercizi;
- d) salvaguardare e riqualificare il sistema dell'offerta nelle zone montane, nei comuni minori, nelle frazioni e nelle aree svantaggiate;
- e) favorire un equilibrato sviluppo delle diverse tipologie di esercizio;
- f) programmare gli insediamenti delle attività cinematografiche, in stretto raccordo con il processo di pianificazione territoriale e urbanistica, al fine di assicurare la loro sostenibilità territoriale e ambientale.

2. Nell'attuazione degli indirizzi di cui al comma 1, la Regione, le Province e i Comuni tengono conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti territoriali:

- a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire ad una programmazione integrata tra centro e realtà periferiche;

- b) le aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei.

Art. 4

Modalità per l'attuazione degli indirizzi generali

1. Sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, la Giunta regionale, previa intesa con la Conferenza Regione-Autonomie locali ai sensi dell'articolo 31 della L.R. 21 aprile 1999, n. 3 (Riforma del sistema regionale e locale), sentiti gli organismi associativi del settore, propone all'Assemblea legislativa l'approvazione di un atto di programmazione degli insediamenti delle attività cinematografiche.

2. Con l'atto di programmazione di cui al comma 1, l'Assemblea legislativa:

- a) individua gli ambiti territoriali sovracomunali di cui al precedente articolo 3, comma 2;
 - b) definisce i criteri e le condizioni di presenza e sviluppo degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, con riferimento agli ambiti territoriali di cui al punto a), tenendo conto dei principi fondamentali di cui all'articolo 22, comma 1, del DLgs 22 gennaio 2004, n. 28 (Riforma della disciplina in materia di attività cinematografiche, a norma dell'articolo 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137), della dimensione e della qualità dell'offerta, nonché dei dati sull'andamento del consumo nel settore cinematografico;
 - c) detta indirizzi e direttive per integrare la programmazione ai sensi della presente legge con le disposizioni in materia di pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell'articolo 16 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20 (Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio), stabilendo, in particolare, i requisiti di accessibilità, le dotazioni di parcheggi pertinenziali e le dotazioni territoriali per i diversi tipi di esercizi cinematografici;
 - d) individua il periodo stagionale di funzionamento delle arene.
3. Nell'ambito dei propri strumenti di pianificazione urbanistica e commerciale, i Comuni favoriscono la riattivazione degli esercizi cinematografici dismessi, anche attraverso la parziale destinazione della superficie a servizi o attività commerciali compatibili.

4. Al fine di garantire un'adeguata presenza di sale cinematografiche, i Comuni possono stipulare convenzioni con circoli di cultura cinematografica, associazioni di promozione sociale, fondazioni o altri soggetti privati dotati di esperienza e competenza nell'esercizio cinematografico. Nelle convenzioni sono previste misure idonee a

garantire la presenza di film d'essai nella programmazione.

Art. 5

Pianificazione territoriale e urbanistica per l'insediamento di attività cinematografiche

1. Nell'ambito del Piano territoriale di coordinamento provinciale, di seguito indicato P.T.C.P., le Province definiscono le scelte di pianificazione territoriale per gli insediamenti degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, sulla base degli indirizzi di cui all'articolo 3, dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4 e delle strategie di sviluppo socio-economico sostenibile.

2. In conformità con gli indirizzi generali di cui all'articolo 3, con le previsioni del P.T.C.P. di cui al comma 1, ed in coerenza con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4, i Comuni, attraverso i propri strumenti urbanistici, individuano le aree da destinare agli esercizi cinematografici e definiscono la disciplina relativa.

Art. 6

Autorizzazioni allo svolgimento delle attività cinematografiche

1. La realizzazione e la trasformazione di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché la ristrutturazione o l'ampliamento di sale e arene già in attività, sono soggetti ad un'autorizzazione unica per l'insediamento, rilasciata dal Comune territorialmente competente. L'autorizzazione unica comprende anche il titolo edilizio ed è rilasciata in coerenza con la presente legge e nel rispetto delle normative vigenti in materia di igiene e sicurezza, accesso alle persone disabili, tutela dell'ambiente, del territorio, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico.

2. Per gli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, l'autorizzazione è subordinata ad accertamento di conformità con l'atto di programmazione di cui all'articolo 4. L'accertamento di conformità e il rilascio della relativa attestazione competono alla Regione.

3. La ristrutturazione e l'ampliamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale o che divengano di interesse sovracomunale a seguito della ristrutturazione o dell'ampliamento richiesto, sono soggetti all'accertamento di conformità di cui al comma 2 solo nel caso in cui l'intervento comporti un aumento di posti superiore al dieci per cento di quelli indicati nella licenza di agibilità valida alla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero di quelli indicati nell'autorizzazione unica originaria nel caso di esercizi cinematografici realizzati successivamente.

4. L'autorizzazione decade nel caso in cui i lavori non abbiano inizio entro un anno dal rilascio e non siano conclusi entro tre anni dalla medesima data.

5. I termini di cui al comma 4 possono essere prorogati per una sola volta, con provvedimento motivato, per fatti estranei alla volontà del titolare dell'autorizzazione, su richiesta presentata anteriormente alla scadenza.

6. La decadenza dell'autorizzazione è dichiarata con un apposito atto del Comune.

7. Conclusi i lavori, l'avvio dell'attività degli esercizi cinematografici è subordinato al rilascio di un'autorizzazione unica comprensiva dei certificati di conformità ed agibilità previsti dalle normative vigenti in materia di edilizia, igiene e sicurezza, nonché delle licenze amministrative e degli altri atti di assenso comunque denominati.

Art. 7

Procedimento per il rilascio delle autorizzazioni

1. Le domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici, complete degli allegati necessari alla loro valutazione, individuati con apposito atto dalla Giunta regionale, nonché le domande di autorizzazione all'avvio dell'attività sono presentate allo sportello unico per le attività produttive del Comune territorialmente competente e sono esaminate con le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 8

Monitoraggio

1. La Regione, al fine di analizzare compiutamente il sistema dell'offerta cinematografica, anche nell'ambito delle proprie funzioni di osservatorio regionale dello spettacolo, provvede a realizzare:

- a) un sistema informativo sulla rete di sale e arene cinematografiche, nell'ambito del Sistema informativo regionale di cui all'articolo 13 della L.R. 24 maggio 2004, n. 11 (Sviluppo regionale della società dell'informazione), avvalendosi anche dei Comuni, delle Province e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
- b) un rapporto annuale sull'andamento e le tendenze dei consumi cinematografici.

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

Art. 9

Termini per l'approvazione degli atti di competenza regionale

1. L'Assemblea legislativa approva l'atto di programmazione di cui all'articolo 4 entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La Giunta regionale individua gli elaborati da allegare alla domanda di autorizzazione unica per l'insediamento entro trenta giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione.

Art. 10

Norme di prima attuazione per la valutazione dell'idoneità delle aree per esercizi cinematografici di interesse sovracomunale

1. Nella fase di prima attuazione, ai fini della verifica dell'idoneità delle aree da destinare all'insediamento di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale fra quelle che risultano già destinate dagli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati agli esercizi cinematografici, la Provincia convoca una Conferenza dei Servizi ai sensi dell'articolo 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), cui partecipano la Regione, la Provincia medesima ed i Comuni interessati alle aree di cui al comma 1 dell'articolo 5.

2. Ai fini della preparazione della Conferenza dei Servizi, entro il termine di novanta giorni dalla approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4 ed in conformità con esso, il Comune valuta quali aree destinare alla localizzazione di esercizi cinematografici di interesse sovracomunale tra quelle per le quali gli strumenti urbanistici vigenti o adottati prevedano l'insediamento di esercizi cinematografici.

3. In sede di Conferenza dei Servizi i partecipanti valutano congiuntamente, sulla base degli indirizzi generali di cui all'articolo 3 e dei criteri di cui all'articolo 4, le opportunità localizzative dei Comuni e gli effetti cumulativi delle stesse. La Conferenza dei Servizi, sentite le organizzazioni delle imprese di esercizio cinematografico e le associazioni di cultura cinematografica maggiormente rappresentative:

- a) individua le aree idonee all'insediamento degli esercizi cinematografici di interesse sovracomunale, indicando le eventuali prescrizioni o condizioni di natura urbanistica ed ambientale per la loro attuazione;

b) individua i criteri per la valutazione di compatibilità delle varianti degli strumenti di pianificazione comunale.

4. La Conferenza dei Servizi è convocata entro centoventi giorni dall'approvazione dell'atto di programmazione di cui all'articolo 4; i lavori della Conferenza dei Servizi si concludono entro sessanta giorni dall'avvio della Conferenza.

5. Le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi costituiscono adeguamento degli strumenti urbanistici vigenti; esse costituiscono inoltre parametro per l'accertamento di conformità della pianificazione comunale.

6. All'atto dell'integrazione del P.T.C.P. con i contenuti di cui all'articolo 5 comma 1, la Provincia verifica ed aggiorna le determinazioni assunte in sede di Conferenza dei Servizi.

Art. 11

Norme transitorie sul procedimento di autorizzazione

1. La presente legge non disciplina le domande di autorizzazione alla realizzazione, trasformazione ed adattamento di immobili da destinare a sale ed arene cinematografiche, nonché alla ristrutturazione o all'ampliamento di sale e arene già in attività presentate al Ministero per i Beni e le Attività culturali prima dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla conclusione dei lavori della Conferenza dei Servizi di cui all'articolo 10, ovvero fino all'integrazione nei P.T.C.P. dei contenuti di cui all'articolo 5, comma 1, i termini per l'esame delle domande di autorizzazione unica per l'insediamento degli esercizi cinematografici di in-

teresse sovracomunale sono sospesi. Successivamente, nei casi in cui risulti necessario adeguare o modificare la domanda, il Comune assegna ai richiedenti un termine non inferiore a trenta e non superiore a sessanta giorni, a pena di decadenza.

3. Nei Comuni in cui non sia stato attivato lo sportello unico per le attività produttive, il responsabile del procedimento esamina le domande di autorizzazione per l'insediamento degli esercizi cinematografici, nonché le domande di autorizzazione all'avvio dell'attività, secondo le modalità di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 12

Clausola valutativa

1. Con cadenza triennale la Giunta regionale informa l'Assemblea legislativa sull'attuazione della presente legge e sui risultati da essa ottenuti. A tal fine la Giunta presenta alla Commissione consiliare competente una relazione che risponda in modo documentato ai seguenti quesiti:

- a) come si è modificato il panorama dell'offerta cinematografica in regione;
- b) qual è stato l'andamento dei consumi cinematografici nel triennio, anche in relazione alle differenti tipologie d'offerta;
- c) quali interventi sono stati attuati, in relazione alle finalità della presente legge, per favorire la crescita, il consolidamento e il riequilibrio del sistema dell'esercizio cinematografico;
- d) quali effetti abbia prodotto l'istituzione dell'autorizzazione unica per l'insediamento ai fini della semplificazione del procedimento.

